

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "L'ALTRITALIA AMBIENTE"

MODIFICATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

ALLEGATO "A"
ALLA PAROLA n° 661

Art. 1 - È costituita l'Associazione nazionale avente la seguente denominazione:

"L'Altritalia Ambiente O.D.V. Ente del Terzo Settore", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma in Via Montevideo 10. Lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.

La Direzione Nazionale potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero e potrà decidere di spostare la sede dell'Associazione all'interno del territorio nazionale.

Art. 2 - L'Associazione si propone di promuovere la difesa, il risanamento, lo sviluppo del territorio e dell'ambiente e di dare contributi alla soluzione di problemi di carattere economico e sociale collegati.

L'ALTRITALIA AMBIENTE svolgerà la sua attività su due livelli, da una parte favorendo l'approfondimento e la diffusione degli studi in materia, dall'altra promuovendo il più ampio coinvolgimento possibile, attraverso manifestazioni di massa e iniziative dirette alla formazione di una coscienza ecologica collettiva.

L'Associazione si propone in particolare di:

- a) verificare la compatibilità con l'ambiente di qualsiasi intervento sul territorio e, puntando al superamento della contrapposizione tra sviluppo e difesa dell'ambiente, offrire contributi che servano a correggere e a orientare i fattori di sviluppo;
- b) intervenire contro ogni forma di inquinamento, anche a mezzo attività giudiziarie, procedendo anche direttamente alla presentazione di denunce-querele, esposti, costituzioni di parti civili, attività di intervento ex art. 91 c.p.p. e ss. ed ogni e qual altra attività necessaria per tutelare il diritto alla salute della collettività, per la tutela dell'ambiente e per tutte le prerogative dell'associazione di cui in premessa;
- c) intraprendere e collaborare ad iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'ambiente, attraverso tutti i sistemi ritenuti idonei ed in particolare con l'uso di mass media, dibattiti, convegni, seminari, produzione e diffusione di pubblicazioni e materiale multimediale, conferenze etc;
- d) promuovere lo svolgimento di studi e ricerche in proprio o su commissione di enti pubblici e privati, istituzioni culturali, sindacati, associazioni di categoria e aziende; l'Associazione può assegnare in parte o in toto, tale studi e ricerche ad altri organismi o enti ovvero stipulare con loro apposite convenzioni di collaborazione;
- e) fare azione di promozione a favore di tutte le innovazioni tecnologiche che creino sviluppo senza offesa per l'ambiente;
- f) promuovere forme di sperimentazione educativa sui temi ecologici, al fine di verificare indicazioni e proposte didattiche da utilizzare in ogni ordine e grado dell'istituzione scolastica di Stato; istituire e gestire centri di educazione ambientale, territoriale e di esperienza; istituire, organizzare e gestire corsi di educazione ambientale;

- g) promuovere e svolgere attività di formazione ricorrendo anche a finanziamenti nazionali e comunitari, per il migliore svolgimento dell'attività formativa l'Associazione potrà costituire uno specifico organismo anche con altre associazioni, enti, imprese e sindacati, ovvero potrà collaborare con questi;
- h) promuovere, a livello internazionale, forme consortili e/o associative, permanenti o temporanee con altre associazioni ambientalistiche e organismi simili appartenenti ad altri Stati;
- i) promuovere l'istituzione di borse di studio, premi o altre forme di riconoscimento da attribuirsi a operatori di tutti i settori del mondo del lavoro che abbiano particolarmente contribuito, in Italia o all'estero, alla difesa e al miglioramento delle condizioni ambientali e di vita. Parte di tali riconoscimenti sarà rivolta a premiare studenti medi ed universitari meritevoli, di avere fornito contributi alla causa ecologica;
- l) vigilare sull'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di protezione e prevenzione ambientale, collaborando nel contempo ad iniziative rivolte sia alla definizione di una nuova e più efficace legislazione, sia alla integrazione o rinnovamento di quella attualmente esistente;
- m) stabilire contatti e rapporti con i paesi del terzo mondo e con quelli in via di sviluppo, per consulenza e/o collaborazione; cooperare, in particolare, allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, con progetti da realizzare in quei paesi e/o diretti a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana ed europea ai problemi di tali paesi;
- n) promuovere l'istituzione di una specifica banca dati, che funge da supporto al lavoro di studiosi, tecnici ed enti, italiani e stranieri e collaborare alla sua gestione;
- o) realizzare progetti di concreta tutela ambientale, ricorrendo anche a finanziamenti previsti da leggi italiane e da programmi comunitari;
- p) istituire o concorrere ad istituire e gestire oasi naturalistiche ed aree protette terrestri e marine;
- q) esplicare azione di tutela, protezione, conservazione dei beni architettonici, archeologici, storici anche in collaborazione con le soprintendenze ed altri enti pubblici e privati;
- r) tutelare gli animali ed il patrimonio zootecnico.

L'Associazione può altresì svolgere le attività dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 di cui comma 1, lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; dell'art. 5 D.Lgs n. 117/17

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato alla Direzione Nazionale, che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e

contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.3 – L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito della protezione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale nonché di protezione animale e paesaggistico che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, nei limiti e nelle forme previste dalla legislatura vigente per le O.D.V. L'Associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per poter consegnare alle generazioni future un mondo in cui l'uomo ha compreso la necessità di vivere in equilibrio con la natura, gli animali e valorizzare la cultura e il patrimonio artistico.

Il presente statuto è integrato dal Regolamento e dal Codice Etico che verrà promulgato dalla Direzione Nazionale.

ASSOCIATI

Art. 4 - Possono essere associati persone fisiche di maggiore età ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. La domanda di ammissione deve essere presentata alla Direzione Nazionale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, la Direzione Nazionale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti al Presidente Onorario che delibera entro sessanta giorni. La sua decisione è insindacabile. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Gli associati si distinguono in fondatori, aderenti, sostenitori ed onorari.

Art. 5 - Appartengono alla categoria degli associati fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e gli associati appartenenti ad altre categorie che, su proposta del Presidente Onorario o il Presidente dell'Associazione, siano successivamente designati tali dalla Direzione Nazionale, che delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. A partire dal successivo esercizio finanziario la quota di partecipazione dei soci che ottengono il passaggio a soci fondatori sarà quella dei soci fondatori; importo fissato annualmente dalla Direzione Nazionale.

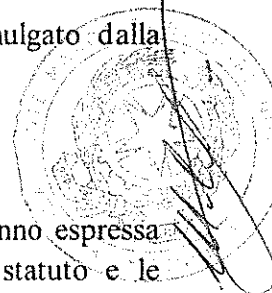
Appartengono alla categoria degli associati aderenti coloro che, previa istanza scritta rivolta alla Associazione, siano ammessi, a far parte della stessa, dalla Direzione Nazionale, che delibera a maggioranza dei presenti.

L'adesione ha effetto solo dopo che siano effettuati i versamenti dovuti per contributo di ammissione e quota di partecipazione, nell'importo fissato annualmente dalla Direzione Nazionale.

Appartengono alla categoria degli associati sostenitori coloro che, previa istanza scritta rivolta all'Associazione, siano ammessi dalla Direzione Nazionale, che delibera a maggioranza dei presenti.

L'adesione ha effetto solo dopo che siano effettuati i versamenti dovuti per contributo di ammissione e quota di partecipazione, per importo maggiorato rispetto a quella dovuta dagli associati aderenti.

Sono associati onorari coloro che, distintisi per il perseguimento degli scopi associativi, vengono proclamati tali dalla Direzione Nazionale, che delibera a maggioranza dei tre quarti dei componenti.



Alvaro

Antonio

Antonio

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento del contributo di ammissione e della quota di partecipazione.

Art. 6 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità - dichiarata dalla Direzione Nazionale - o indegnità- sancita dall'Assemblea.

Art. 7 - Tutti gli associati - ad eccezione di quelli onorari - sono tenuti al pagamento:

- 1) una sola volta di un contributo per ammissione (il cui versamento deve essere contestuale all'ammissione stessa);
- 2) annualmente di una quota di partecipazione, per importo differenziato a seconda della categoria di appartenenza, il cui versamento deve essere effettuato entro i primi tre mesi dell'esercizio finanziario in corso.

La misura del contributo di ammissione e della quota di partecipazione è stabilita annualmente dalla Direzione Nazionale.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

L'associazione, in casi di particolare necessità e nel rispetto dei limiti di legge imposti alle OdV, potrà, con esclusione dei soci, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi dell'Associazione sono:

- 1) – l'Assemblea;
- 2) – il Presidente onorario;
- 3) – il Consiglio Nazionale;
- 4) – la Direzione Nazionale o Consiglio Direttivo;
- 5) – Il Segretario;
- 6) – il Comitato Tecnico Scientifico;
- 7) – il Presidente;
- 8) – il Collegio dei Revisori dei Conti o Organo di Controllo monocratico;
- 9) – le Sezioni;
- 10) - il Collegio dei Probiviri;

In ossequio anche all'articolo 7 del presente statuto, tutte le cariche associative sono gratuite, salvo comunque il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 9 – L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato. Detta comunicazione dovrà avvalersi alternativamente dei seguenti mezzi di raggiungibilità personale, segnalati all'atto dell'iscrizione dal socio: raccomandata (indirizzo fisico), posta elettronica (indirizzo virtuale), sms (numero telefonico

mobile); inoltre l'Associazione pubblicizzerà l'evento mediante pubblicazione sul sito web e sui propri canali social. Le comunicazioni sono effettuate quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e dovranno contenere obbligatoriamente il luogo fisico (anche fuori della sede sociale) e/o virtuale (sistemi di videoconferenza quali Google Meet, Zoom, Skype, Jitsi Meet, ecc.), l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Adunanza che si avvalsesse dei sistemi di videoconferenza è valida solo se i partecipanti saranno identificabili anche solo remotamente; dell'identificazione dei soci deve essere data evidenza nel verbale. Inoltre l'Assemblea che si avvale di sistemi di videoconferenza è da ritenersi svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Presidente Onorario, dalla Direzione Nazionale, da almeno un decimo degli associati.

Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento dei versamenti dovuti nonché i soci onorari. Hanno diritto di voto all'assemblea tutti i soci, compresi i soci onorari, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Tutti i soci, con esclusione dei soci onorari, per esercitare il diritto di voto, devono essere in regola con il pagamento dei versamenti dovuti. È ammessa la presenza per delega ed al riguardo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2372 cc. e del disposto dall'art. 24 comma 3 del Dlgs n. 117 del 2017: ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Le deleghe devono essere annotate nel verbale e le copie conservate con lo stesso.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Presidente Onorario o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Il verbale è redatto dal Segretario o in sua indisponibilità da un membro dell'Assemblea, designato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea delibera:

- a) in sede ordinaria sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Presidente e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. L'Associazione riconosce che la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi ed in ossequio a ciò: nell'elezione degli organi sociali sarà assicurato il principio di pari opportunità uomo-donna;
- b) in sede straordinaria sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sullo scioglimento e messa in liquidazione e sulla nomina dei componenti l'organo di liquidazione, sulla revoca degli amministratori, nonché sull'eventuale azione di responsabilità contro di essi e sull'esclusione per gravi motivi dei soci.

L'Assemblea delibera:

- c) in sede ordinaria a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto, se in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto, se in seconda convocazione;
- d) in sede straordinaria in prima convocazione, acquisendo il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti; in seconda convocazione raggiungendo un quorum di presenti pari ad almeno un decimo degli associati e acquisendo il voto favorevole dei sei decimi dei presenti. Qualora l'assemblea straordinaria sia convocata per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni in assemblea ordinaria si redige verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea.

Il verbale di assemblea straordinaria, qualora sia convocata per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è redatto da un Notaio ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 10 – Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea su proposta della Direzione Nazionale, tra i soci che si siano particolarmente distinti per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell'associazione ovvero abbiano fattivamente perseguito nel corso della loro vita gli scopi dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale con voto esclusivamente consultivo. Inoltre contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. Al Presidente Onorario si può ricorrere in caso di non accettazione della domanda di ammissione tra i soci. Il Presidente Onorario ha un incarico triennale ed è rieleggibile.

Art 11– il Consiglio Nazionale si compone da un minimo di ventuno ad un massimo di cinquantuno componenti eletti dall'assemblea tra gli associati.

Dura in carica un triennio ed i componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale è organo di consulenza della Direzione Nazionale; in particolare preposto all'analisi, alla definizione ed alla verifica politica dell'azione dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Assemblea; è la sede in cui si prospettano e si differenziano le strategie dell'Associazione sui temi di interesse generale. Viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte all'anno con le stesse modalità, in quanto compatibili, stabilite per l'assemblea.

Delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la presenza per delega.

I deliberati non sono vincolanti per la Direzione Nazionale.

Art. 12 – La Direzione Nazionale o Consiglio Direttivo è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti che comprendono il Presidente dell'Associazione ed il Segretario. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili con l'eccezione di cui all'art. 16 del presente statuto. I componenti della Direzione Nazionale o Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 - La Direzione Nazionale prepara i bilanci preventivi, i rendiconti finanziari e patrimoniali annuali; nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo monocratico; approva le domande di iscrizione all'Associazione; fissa i criteri per la regolamentazione delle attività sociali, provvede all'esecuzione delle direttive fissate dall'Assemblea, sentito il Consiglio Nazionale, le cui determinazioni sono meramente indicative.

Ad esso sono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

È convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno ovvero ne facciano istanza almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve essere redatto per iscritto, e deve essere inviato nominativamente a ciascun membro almeno cinque giorni prima.

Salvo che non sia altrimenti disposto, delibera a maggioranza dei voti purché siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non è ammessa la presenza per delega.

Art. 14 - Il Segretario viene eletto dal Direttivo Nazionale tra i propri membri e svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e lo sostituisce in caso di sua assenza. Il Segretario in caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce per il tempo strettamente necessario alla nuova elezione da parte dell'Assemblea che si dovrà tenere prima possibile.

Art. 15 - Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed esprime pareri, elabora studi e ricerche sulla attuazione e la fattibilità degli scopi associativi.

Si compone di un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri, nominati dal Presidente dell'Associazione su proposta non vincolante del Consiglio Nazionale preferibilmente tra eminenti personalità del mondo scientifico, letterario e culturale in genere.

Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato e presieduto dal Presidente che ne è membro di diritto, ovvero in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal Presidente Onorario dell'Associazione.

Art. 16 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dalla Assemblea dei soci, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per non più di 3 mandati consecutivi. Al termine dei tre mandati consecutivi, il socio deve attendere lo scorrere di un mandato per poter presentare nuovamente la propria candidatura.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire procure.

Cura l'attuazione dei deliberati della Direzione Nazionale, provvede allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, organizza i servizi.

A lui spettano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione con potere di delega ad uno o due componenti la Direzione Nazionale. Il Presidente dell'Associazione ha il potere di aprire rapporti bancari, richiedere scoperti di conti bancari e fare qualsiasi altra operazione bancaria utile ai fini della operatività dell'Associazione in funzione dello scopo sociale ed apporre firme su conti correnti bancari e/o postali e sugli assegni.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti o Organo di controllo, qualora sia ritenuto opportuno, viene nominato dalla Direzione Nazionale o in formazione monocratica o in quella collegiale secondo le determinazioni assunte dalla Direzione Nazionale in sede di nomina. Quello collegiale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; quello monocratico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo monocratico esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario e patrimoniale annuale, redigendo le sue osservazioni al riguardo. Controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

Si applica quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017.

Si deroga all'art. 8 ultimo comma di questo Statuto qualora non ci sia la disponibilità di soci idonei e si ricorra a quanto disposto dall'art. 7 ultimo comma dello Statuto.

Art.18 – SEZIONI

Le Sezioni costituiscono il principale livello di azione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio. La sezione è costituita al raggiungimento del numero di Soci deciso da apposito Regolamento della Direzione Nazionale. Ogni sezione ha un proprio Responsabile locale nominato dal Presidente dell'Associazione in seguito ad una istruttoria della Direzione Nazionale, acquisite le disponibilità in loco dei soci.

Fatta salva la rappresentanza legale di cui all'art. 16, il Responsabile Locale riveste le funzioni di rappresentanza dell'Associazione a livello locale e risponde direttamente al Presidente dell'Associazione ovvero a un membro della Direzione Nazionale delegato dal Presidente stesso. Il Responsabile Locale opera d'intesa con il Presidente dell'Associazione sia per l'attuazione dei programmi che per l'attivazione del volontariato finalizzata alla realizzazione dei programmi stessi. Il Responsabile locale dura in carica 2 anni e può essere revocato dalla Direzione Nazionale con idonea motivazione.

Le Sezioni nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:

- 1) promuovere e sviluppare le politiche associative a livello locale;
- 2) rappresentare l'Associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche locali;
- 3) sviluppare le strutture dell'Associazione e promuovere il tesseramento;
- 4) organizzare attività ed i servizi offerti ai soci dell'Associazione;
- 5) organizzare la vita associativa locale, nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione previsti dal presente statuto.

Alle sezioni è, altresì, riservata la facoltà di aprire o sopprimere osservatori, sportelli del cittadino. Collaborano, inoltre, con gli organi nazionali, de L'Altritalia Ambiente per la migliore attuazione delle iniziative nazionali della stessa Associazione.

Su delega del Direttivo Nazionale, le sezioni possono realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale.

La Direzione Nazionale delibera sull'ammontare del contributo che sarà assegnato alla sezione. Contributo proveniente dalla somma:

- a) dei versamenti delle singole quote associative dei soci appartenenti alla sezione;
- b) dei contributi che la Sezione ottiene su progetti promossi autonomamente ed approvati e finanziati dagli Enti Territoriali e/o dai privati ubicati nel territorio di competenza della Sezione.

All'uopo, entro due mesi dalla fine dell'esercizio finanziario dell'Associazione, ogni sezione ha l'obbligo di inviare alla Direzione Nazionale una relazione tecnico/economica dettagliata che includa l'elenco dei soci in regola con i pagamenti.

Nel caso di territori in cui i Soci presenti non sono sufficienti alla costituzione della Sezione questi possono comunque operare nel territorio di competenza a Progetti locali, sono coordinati direttamente dagli Organi Statutari Nazionali o da un Responsabile locale di altra Sezione appositamente delegato.

Art.19 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, viene nominato dalla Direzione Nazionale. Il Collegio al proprio interno nomina il Presidente e, entro novanta giorni dalla nomina, adotta all'unanimità un regolamento di funzionamento interno da comunicarsi alla Direzione Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri, fatte salve le competenze del Collegio dei Revisori e/o Organo di controllo, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti adottati e dirime eventuali controversie insorte all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni della Direzione Nazionale con diritto di voto esclusivamente consultivo.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche statutarie, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 20 - Il fondo dell'Associazione è costituito dai:

- 1) contributi degli associati;
- 2) finanziamenti, erogazioni e liberalità di privati ed enti;
- 3) beni acquistati col reimpiego di detti mezzi finanziari.

Art. 21 – BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio la Direzione Nazionale redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 22– PATRIMONIO

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

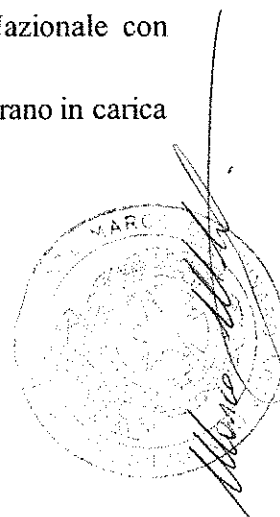
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociali.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Associazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione anche derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di socio volontario. Per quanto concerne la devoluzione, in caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta della Direzione Nazionale e approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre O.D.V. operanti in analogo settore.

Si applica l'art. 9 dlgs 117/17.

DISPOSIZIONI FINALI



Per info

Art. 23 – Qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili, che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i singoli associati, ovvero in dipendenza di rapporti comunque inerenti il vincolo associativo, e non trovasse risoluzione al Collegio dei Probiviri sarà decisa da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo designato dagli arbitri così nominati.

In caso di disaccordo tra gli arbitri di parte, ovvero di loro mancata nomina, gli arbitri mancanti saranno designati dal Presidente del Tribunale ove l'Associazione ha la sede legale.

Il Collegio Arbitrale designerà secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 24 – Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di Legge di cui al Dlgs 117/2017, del Codice Civile e delle altre vigenti leggi applicabili.